

REGOLAMENTO DI NEGOZIAZIONE PRIVATA

Art. 1 _____ Principi essenziali

- A) La negoziazione amministrata dal presente regolamento serve a risolvere una lite senza ricorrere a un giudice o a un arbitro, ma anche a concludere accordi estranei a un conflitto. Le parti devono stipulare un contratto lecito e legittimo, al termine del negoziato, solo se lo ritengono giusto poiché autodeterminato.
- B) Le parti devono negoziare ispirate dai principi di informalità, rapidità e riservatezza dettati dalla normativa europea e, soprattutto, dal buon senso, dalla buona fede e dall'onore.
- C) Il risultato della negoziazione privata scaturisce dagli sforzi di persone che, sottoscrivendo il regolamento presente, impegnano le proprie risorse e il proprio buon nome.
- D) I soggetti interessati a procrastinare i tempi della giustizia, a creare danni o svantaggi ai propri coobbligati o ad approfittare della buona fede altrui dovrebbero rifiutare di aderire al negoziato.
- E) Chiunque partecipi, in qualsiasi veste, alla negoziazione privata amministrata dal regolamento presente lo accetta integralmente.

Art. 2 _____ Domanda di negoziazione

- A) La negoziazione è attivata su domanda congiunta delle parti interessate o su domanda unilaterale di una delle parti, purché almeno una delle altre parti vi aderisca.
- B) Chi inoltre la domanda può redigerla su carta semplice oppure compilando il modello disponibile in calce al regolamento presente.
- C) Chi inoltra la domanda deve indicare per i dati seguenti di tutti i partecipanti:
- dati anagrafici e codice fiscale / p.iva;
 - residenza / sede legale;

- telefono, fax, e-mail;
 - descrizione sommaria della vicenda;
 - valore indicativo del negoziato;
 - almeno 3 (tre) date possibili alle quali svolgere la prima riunione.
- D) Chi sottoscrive la domanda di mediazione conferisce al Negoziatore il consenso al trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e, comunque, della normativa vigente al momento della sottoscrizione.

Art. 3 _____ Luogo della negoziazione

La negoziazione si svolge faccia a faccia tra le parti e il Negoziatore presso la sede indicata dal Negoziatore oppure in altra sede individuata di comune accordo dalle parti e dal Negoziatore.

Art. 4 _____ Codice etico del Negoziatore

Professionalità. Il Negoziatore aggiorna costantemente la propria preparazione sulle tecniche di negoziazione e conciliazione.

Competenza. Il mediatore deve rifiutare di assumere un incarico nel caso in cui ritenga di avere scarsa preparazione o capacità di affrontare le materie che interessano le parti.

Imparzialità. Il mediatore deve rifiutare di assumere un incarico nel caso in cui deduca i suoi rapporti di parentela, amicali o professionali (nell'arco di 2 anni) nei confronti di una delle parti.

Verifica della comprensione. Il mediatore deve verificare che le parti comprendano e accettino espressamente:

- a) le finalità e la natura della negoziazione privata;
- b) il ruolo del Negoziatore e delle parti;
- c) gli obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che intervengono nelle trattative;
- d) la necessità che i loro rappresentanti producano una procura autenticata da pubblico ufficiale.

Diligenza. Il Negoziatore deve sempre svolgere i propri compiti con professionalità e diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

Riservatezza. Il mediatore deve mantenere il segreto su tutte le informazioni apprese dalle parti. Egli può riferire alle altre parti solo le informazioni che la parte interessata ha autorizzato a trasmettere.

Art. 5 _____ Rappresentanza e assistenza

- A) Gli interessati alla negoziazione devono partecipare personalmente.
- B) Le persone giuridiche devono partecipare in persona del legale rappresentante o di rappresentanti muniti di procura autenticata da un pubblico ufficiale.
- C) Gli interessati possono partecipare con l'assistenza di chiunque vogliano.
- D) I rappresentanti possono negoziare su presentazione di procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale, ma i diretti interessati devono sottoscrivere l'accordo conciliativo.

Art. 6 _____ Diritto di accesso

Le parti che abbiano saldato le spese, i loro assistenti debitamente delegati e il Negoziatore incaricato hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento.

Art. 7 _____ Comunicazione guidata

Il Negoziatore svolge incontri comuni (con la totalità degli interessati) e/o incontri riservati (con ciascun partecipante), alternandoli a seconda delle esigenze.

Art. 8 _____ Fissazione del primo incontro

- A) Il Negoziatore, all'atto della presentazione della

domanda contatta entro 30 (trenta) giorni la parte o le parti convocate per:

- a) illustrare le modalità della procedura;
- b) chiarire i dubbi sulla procedura;
- c) esplorare la natura del conflitto;
- d) organizzare una riunione durante la quale incontrare le parti, affrontare i precedenti punti a-c e ricevere l'adesione alla procedura negoziale da parte degli interessati, oltreché per organizzare il primo incontro di negoziazione.

- B) Le parti devono svolgere il primo incontro di negoziazione entro 2 (due) mesi dalla data di ricezione della domanda, altrimenti il Negoziatore può considerare abbandonata la procedura.

Art. 9 _____ Durata della negoziazione

- A) La negoziazione ha inizio alle ore 10:00 del giorno concordato e finisce entro le ore 19:00 dello stesso giorno, comprese le pause.
- B) Le parti e il Negoziatore possono concordare di svolgere riunioni successive al primo incontro di negoziazione per avere il tempo necessario a redigere il contratto e a firmarlo.
- C) Le parti possono derogare queste previsioni solo per facilitare la conciliazione.

Art. 10 _____ Segretezza

- A) Il Negoziatore e le parti, al termine della procedura di negoziazione, distruggono tutta la documentazione formata nel corso delle trattative, fatta eccezione per la domanda di attivazione, per l'eventuale risposta di adesione o rifiuto, per il verbale di conciliazione o di fallita negoziazione, per i documenti forniti dalle parti, alle quali essi andranno restituiti, e per l'accordo conciliativo.
- B) Le parti che accettano il presente regolamento accettano anche il divieto di:
 - a) divulgare e/o utilizzare (anche in processi o arbitrati) le informazioni apprese durante le trattative;
 - b) citare il Negoziatore come teste in processi o arbitrati.

Art. 11 _____ Compiti del Negoziatore

- A) Il Negoziatore facilita la comunicazione tra le parti e le aiuta a comprendere e ad esprimere i loro interessi e bisogni, aiutandole anche a comprendere come soddisfarli; le aiuta a ideare

soluzioni pratiche adatte al soddisfacimento delle esigenze reciproche.

- B) Solo le parti hanno il potere di decidere rispetto alle obbligazioni e alle concessioni conciliative.
- C) Le parti riconoscono al mediatore l'autorità necessaria a regolare i turni di parola e lo svolgimento delle riunioni.

Art. 12 _____ Puntuazione

- A) I partecipanti, alla fine dell'incontro di negoziazione e se non è possibile redigere l'atto conciliativo, redigono una puntuazione che contenga i principi generali delle concessioni e delle obbligazioni che le parti formalizzeranno successivamente.
- B) Ciascuna parte e il Negoziatore devono avere un esemplare originale della puntuazione.
- C) Le parti sottoscrivono il contenuto della puntuazione e il Negoziatore sottoscrive la stessa per certificare l'autenticità delle firme e la certezza della data. Le parti che accettano il presente regolamento riconoscono anche al Negoziatore la capacità di autenticare le loro firme e certificare la data.

Art. 13 _____ Esecuzione

- A) Ciascuna parte deve eseguire le proprie obbligazioni entro i termini stabiliti dall'accordo conciliativo.
- B) Per garantire l'esecuzione dell'accordo, contestualmente alla redazione della scrittura conciliativa, le parti obbligate possono:
 - a) attivare una fidejussione bancaria presso il proprio istituto di credito. A tal fine, i partecipanti alla negoziazione devono preventivamente raccogliere informazioni presso il proprio istituto di credito circa le condizioni e le modalità di attivazione della fidejussione;
 - b) depositare nelle casse del Negoziatore una cauzione in forma di assegno circolare intestato alla parte interessata all'esecuzione dell'obbligazione. L'atto di conciliazione conterrà le modalità di riscossione o di recupero della cauzione. Le parti che sottoscrivono il regolamento presente accettano anche che il Negoziatore consegni l'assegno nelle mani dell'avente diritto secondo i termini descritti nell'accordo conciliativo;
 - c) attivare un finanziamento di mutuo tramite una banca o un terzo (X) secondo il modello seguente:
 - i. la parte tenuta ad eseguire l'obbligazione (Y) accende con X un

mutuo in favore della parte interessata all'esecuzione dell'obbligazione (Z);

- ii. Y paga a X le rate del finanziamento;
- iii. X, su mandato di Y, consegna a Z la somma oggetto del finanziamento;
- iv. entro 15 giorni dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di Y (di fare o non fare, di concludere un contratto, di consegnare o di rilasciare qualcosa), Z rimborsa a Y le rate pagate da Y stessa e decide se:
 - a) restituire a X il residuo;
 - b) subentrare a Y nel finanziamento;
- v. Y sopporta le spese *medio-tempore*.

- C) Le parti stabiliscono col negoziato il valore delle fidejussioni, delle cauzioni o dei finanziamenti di cui sopra, considerando le richieste del terzo finanziatore.

Art. 14 _____ Conciliazione

- A) Il Negoziatore redige un verbale al termine della procedura.
- B) Le parti redigono (con l'aiuto eventuale di chi vogliono) e sottoscrivono un contratto se individuano una soluzione.

Art. 15 _____ Collaborazione e rinunce

- A) Gli interessati e gli altri partecipanti devono mantenere un comportamento collaborativo e facilitativo; devono rappresentare la realtà dei fatti; devono comunicare in maniera proficua e rispondere secondo verità alle domande poste dal Negoziatore.
- B) I partecipanti rinunciano alle procedure contenziose durante il periodo intercorrente tra la proposizione della domanda di negoziazione e la conclusione della procedura.

Art. 16 _____ Indennità

Le parti devono regolare il compenso per il Negoziatore secondo le modalità seguenti:

- A) La parte che propone unilateralmente una domanda di negoziazione versa un acconto di € 98,80 (novantotto/80) inclusa IVA, oltre accessori eventuali determinati per legge.
- B) Le parti che propongono una domanda congiunta di negoziazione versano in solido un acconto di € 165,60 (centosessantacinque/60) inclusa IVA, oltre accessori eventuali

determinati per le.

- C) Le parti invitate che aderiscono alla procedura di mediazione versano € 98,80 (novantotto/80) inclusa IVA, oltre accessori eventuali determinati per legge.
- D) Le parti saldano in solido entro l'inizio del primo incontro di negoziazione:
 - a) € 94,60 (novantaquattro/60) per domande di negoziazione di valore inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00);
 - b) € 164,60 (centosessantaquattro/60) per domande di negoziazione di valore superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00).
- E) Le parti saldano in solido in caso di

conciliazione:

- a) € 88,50 (ottantotto/50) per contratti conciliativi di valore inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00);
 - b) un importo pari all'1,3% (uno virgola tre per cento) del valore massimo tra quello indicato nella domanda di negoziazione e quello del contratto conciliativo per contratti di valore superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00).
- F) Chi propone la domanda di negoziazione deve indicare il valore della pratica.
 - G) I soggetti che rappresentano un unico centro di interessi (cioè che tutelano gli stessi identici diritti), partecipano come una parte unica.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI NEGOZIAZIONE E APPROVAZIONE SPECIFICA

DEGLI ARTT. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 AI SENSI DEL C.C. ART. 1341 E 1342.

Luogo _____ **Data** _____

A) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

B) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

C) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

D) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

E) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

F) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

G) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

H) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

I) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

L) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

M) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

N) Nome, Cognome e c.f. _____ Firma _____

Il Negoziatore _____ Firma _____

fax 06 8745 9174
info@osvaldoduilliorossi.it

Preg.mo Dr. Osvaldo Duilio Rossi
Via Tuscolana n. 44
00182 Roma

DOMANDA DI NEGOZIAZIONE TRA

Nome e cognome / ragione sociale _____
nato a _____ il giorno _____
residente a / con sede in _____ CAP _____
Indirizzo _____ C.F. / P.I. _____
telefono _____ fax _____
e-mail _____ 3 date proposte _____

E

Nome e cognome / ragione sociale _____
nato a _____ il giorno _____
residente a / con sede in _____ CAP _____
Indirizzo _____ C.F. / P.I. _____
telefono _____ fax _____
e-mail _____ 3 date proposte _____

Descrizione della pratica _____

Il valore indicativo della pratica è di € _____

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto la nota informativa sul trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e autorizza al trattamento senza limitazioni di sorta.

Luogo e Data _____ Firma _____